



# Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 43 DEL 31/07/2021

**OGGETTO:** TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER EMERGENZA SANITARIA.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **09.00** in sessione **Straordinaria**, in videoconferenza (Decreto Sindacale prot. 1887 del 19 aprile 2020), convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

|   |                    | Presenti | Assenti |    |                            | Presenti | Assenti |
|---|--------------------|----------|---------|----|----------------------------|----------|---------|
| 1 | BARTALETTI LUCIANA | X        |         | 7  | FONTANA NENNI<br>PIERPAOLO |          | X       |
| 2 | BIAGINI ALESSIO    |          | X       | 8  | GALGANI MATTEO             |          | X       |
| 3 | CAVICCHIOLI SUELY  | X        |         | 9  | GROTTI FRANCESCA           |          | X       |
| 4 | CORSI LEONARDO     | X        |         | 10 | PETTORALI EMMA             | X        |         |
| 5 | COSTANTINI SILVIA  | X        |         | 11 | SOCCI FILIPPO              | X        |         |
| 6 | FINESCHI ALICE     | X        |         |    |                            | 7        | 4       |

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la Dr.ssa **LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr. PASQUALE MONEA** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipano alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, l'Assessore **CORSI SIMONE**.

Il sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Non essendovi altri interventi, si passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**Visto** l'art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**Considerato**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Dato atto** che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

**Richiamato** quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**Richiamato** l'art. 2, comma 4 del D.L. 30.06.2021, n. 99 "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese" il quale ha modificato l'art. 30, comma 5 del D.L. 22.03.2021, n. 41 andando a prevedere la scadenza del 31 luglio 2021 per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e regolamenti Tari sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**Visto** l'art. 13, comma 15<sup>ter</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della

TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**Considerato** che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**Considerato** che:

- con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

- per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

- a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

- tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

**Visto** l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2021, non essendo ad oggi

intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

**Considerato** che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

**Considerato** che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

**Evidenziato** che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

**Evidenziato**, in tal senso, che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell'ambito del nuovo Regolamento approvato dal Comune con deliberazione assunta nella seduta odierna, è stata espressamente prevista l'applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini di materie prime e di prodotti finiti che non siano direttamente collegati alla produzione;

**Considerato** che, pur a fronte di tale previsione regolamentare, la diminuzione della base imponibile TARI derivante dalla non applicabilità del tributo alle aree produttive delle attività industriali, artigianali e agricole comporterà un minor gettito, che – non potendo avere un diretto riscontro in termini di riduzione del costo del servizio, a fronte della metodologia di predisposizione del PEF legata alla disciplina introdotta da ARERA e della difficoltà di intervenire sul contratto di servizio stipulato con Gestore del servizio per ridefinire i servizi da prestare all'utenza a fronte della nuova normativa – dovrà necessariamente portare ad una redistribuzione del minor gettito tra le altre categorie delle Utenze non domestiche, con conseguenti aumenti delle relative tariffe;

**Ritenuto**, in tal senso, che la copertura del minor gettito determinato dalla sottrazione dalla base imponibile TARI delle attività industriali, artigianali e agricole non possa essere ottenuta a seguito della redistribuzione dei relativi maggiori costi anche sull'Utenza domestica, in considerazione della metodologia di predisposizione del PEF, che distingue i costi generati dalle Utenze domestiche e non domestiche, ripartendo di conseguenza il gettito da introitare dalle due tipologie di Utenze;

**Ritenuto** altresì necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili alle Utenze domestiche e non domestiche, sulla base del PEF 2021 trasmesso dal Gestore ed in

osservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

**Ritenuto** in ogni caso opportuno prevedere che l'Ufficio Tributi effettui, nel corso del secondo semestre dell'anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare l'effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservando sin da ora la possibilità per l'Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle attività che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari;

**Considerato** sotto questo profilo che, nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

**Ritenuto** che tale disposizione normativa – nel momento in cui prevede di applicare delle riduzioni che siano basate sulla mancata utilizzazione del servizio da parte di attività che siano rimaste chiuse per l'emergenza sanitaria – sia contrastante con il principio dettato dall'art. 1, comma 641 L. 147/2013, in base al quale la TARI è dovuta non a fronte dell'effettiva fruizione del servizio, bensì a fronte del possesso o della detenzione *«a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani»*, per cui la sua applicazione, basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo, potrebbe determinare rischi di contestazione da parte di tutte le utenze che siano normalmente chiamate a versare la TARI anche in relazione ad immobili non produttivi di rifiuti;

**Vista** a tal proposito la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 25/07/2021 con la quale è stato istituito un contributo compensativo sulla TARI 2021, da riconoscere a favore delle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria per epidemia da COVID-19;

**Considerato** che con la predetta deliberazione della Giunta Comunale l'importo complessivo dei contributi compensativi TARI per le utenze non domestiche è quantificato in € 80.000,00=, da stanziare sul Bilancio di Previsione 2021/2023 mediante variazione di bilancio da assumere in data odierna;

**Considerato** che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** opportuno prevedere che il pagamento della Tari 2021 avvenga tramite l'invio di n. 2 avvisi aventi scadenza 31.07.2021 e 30.11.2021;

**DELIBERA**

1. **di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. **di approvare** le tariffe della TARI 2021 come da specifici prospetti allegati, per fare parte integrante e sostanziale della presente;
3. **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;
4. **di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15<sup>ter</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2021;
5. **di stabilire** che la Tari 2021 dovrà essere versata a seguito di invio di avvisi di pagamento aventi le seguenti scadenze: Acconto: 31.07.2021 - Saldo/conguaglio: 30.11.2021;
6. **di stabilire** che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare, nel corso del secondo semestre dell'anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell'acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare l'effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservata la possibilità per l'Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle attività che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari;
7. **di prendere atto** della deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 25/07/2021 con la quale è stato istituito un contributo compensativo sulla TARI 2021, da riconoscere a favore delle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria per epidemia da COVID-19;
8. **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
9. **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13<sup>bis</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
10. **di dare atto**, altresì, che la presente deliberazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà inserita nel sito web istituzionale di questo Comune, come disposto dall'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69;
11. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).



Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Dr.ssa  
LUCIANA BARTALETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. PASQUALE MONEA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione: dal \_\_\_\_\_ 18/08/2021 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ 02/09/2021 \_\_\_\_\_ Num. Rep.  
\_\_\_\_\_ 453 \_\_\_\_\_

Chiusdino, \_\_\_\_\_ 18/08/2021 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. PASQUALE MONEA

---

### ATTESTAZIONE DELIBERA

- La presente deliberazione è esecutiva dal \_\_\_\_\_ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio  
\_\_\_\_\_
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

Chiusdino, \_\_\_\_\_ 18/08/2021 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. PASQUALE MONEA

---

### ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

(Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Chiusdino, \_\_\_\_\_ 18/08/2021 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. PASQUALE MONEA



# COMUNE DI CHIUSDINO

(Provincia di Siena)

## TARIFE TARI 2021

### UTENZE DOMESTICHE

| TIPOLOGIA  | FISSA<br>€ | VARIABILE<br>€ |
|--|------------|----------------|
| A1 - Famiglia 1 componente                         | 0,68       | 49,56          |
| A2 - Famiglia 2 componenti                         | 0,76       | 90,10          |
| A3 - Famiglia 3 componenti                         | 0,85       | 115,13         |
| A4 - Famiglia 4 componenti                         | 0,91       | 150,17         |
| A5 - Famiglia 5 componenti                         | 0,97       | 180,20         |
| A6 - Famiglia 6 o più componenti                   | 1,00       | 205,23         |
|  |            |                |
| ANR 70 - Abit. non residenti fino a 70 mq          | 0,76       | 90,10          |
| ANR 110 - Abit. non residenti fino tra 71 e 110 mq | 0,85       | 115,13         |
| ANR 111 - Abit. non residenti oltre 111 mq         | 0,91       | 150,17         |
|  |            |                |



# COMUNE DI CHIUSDINO

(Provincia di Siena)

## TARIFFE TARI 2021

### UTENZE NON DOMESTICHE

| TIPOLOGIA  | FISSA<br>€ | VARIABILE<br>€ | TOTALE<br>€ |
|--|------------|----------------|-------------|
| 101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto            | 1,29       | 1,42           | 2,71        |
| 102 - Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi              | 1,66       | 1,83           | 3,49        |
| 103 - Stabilimenti balneari  | 1,21       | 1,35           | 2,56        |
| 104 - Magazzini, esposizioni, autosaloni                                   | 0,96       | 1,05           | 2,01        |
| 105 - Alberghi con ristorante  | 2,91       | 3,21           | 6,12        |
| 106 - Alberghi senza ristorante  | 2,48       | 2,75           | 5,23        |
| 107 - Case di cura e riposo  | 2,81       | 3,12           | 5,93        |
| 108 - Uffici, agenzie  | 2,13       | 2,34           | 4,47        |
| 109 - Banche ed istituti di credito, studi professionali                   | 1,56       | 1,72           | 3,28        |
| 110 - Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta           | 2,15       | 2,38           | 4,53        |
| 111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                           | 2,34       | 2,58           | 4,92        |
| 112 - Attività artigianali ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista..) | 1,95       | 2,16           | 4,11        |
| 113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                 | 1,80       | 1,98           | 3,78        |
| 114 - Attività industriali con capannoni di produzione                     | 1,72       | 1,90           | 3,62        |
| 115 - Attività artigianali di produzione beni specifici                    | 1,95       | 2,16           | 4,11        |
| 116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                             | 11,71      | 7,61           | 19,32       |
| 117 - Bar, caffè, pasticceria  | 7,81       | 8,11           | 15,92       |
| 118 - Supermercato, macelleria, generi alimentari, pane e pasta            | 3,73       | 4,11           | 7,84        |
| 119 - Plurilicenze alimentari e/o miste                                    | 4,67       | 5,16           | 9,83        |
| 120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                | 12,85      | 14,18          | 27,03       |
| 121 - Discoteche, night club   | 3,08       | 3,40           | 6,48        |
|  |            |                |             |